

ANNO XXVII
N. 402
Una copia L. 20

IL COMMERCIO FRIULANO

LUNEDÌ
23
febbraio 1948

Direzione ed Amministrazione: Udine, via Prefettura 7. Tel. 65-20-
Casella Postale N. 5 - Città postale N. 95469. Pubblicità: Udine,
Via San Francesco 1 - Tel. 29-59-1. 20 per ogni min di 10
verso una donna. Spedizione in giornaliero postato Gruppo II.

Periodico di informazioni economiche

Abbonamento: Anno L. 400; Semestrale L. 250; Sostentore
L. 1500 (Gli abbonamenti non disoddi un mese prima della
scadenza si intendono rinnovati per un altro anno)
ESE OGNI QUINQUINA GIORNI!

Mostra Regionale 1948 Friuli - Venezia Giulia

Rassegna delle attività civili ed economiche

PROGRAMMA - REGOLAMENTO

Pubblichiamo il programma regolamento della Mostra Regionale 1948 Friuli - Venezia Giulia. ART. 1. - La Mostra è organizzata da un Comitato Generale, indicato e organizzato in Udine dal 7 al 28 febbraio 1948 la Mostra Regionale 1948 - Friuli - Venezia Giulia.

La Mostra arracchierà tutte le manifestazioni civili ed economiche di questa regione, al fine di esporne la storia, i progressi, lo stato presente ed i possibili sviluppi, per dare alla Mostra una dimensione di partenza, uno sfondo e una metà di progetto.

ART. 2. - Per tale stato carattere, la Mostra sarà distribuita dalla Fiera di Udine, il Comitato Generale è la prima una direttiva organica che importerà una scelta degli espositori e convenzione di condizioni generali per i servizi prestabili.

ART. 3. - La Mostra viene divisa nelle seguenti Sezioni: 1) Agricoltura; 2) Industria e Artigianato; 3) Credito; 4) Danni di Guerra e Ricoverazione; 5) Lavoro; 6) Ass. Sten. 9) Igiene e Sanità 10) Cultura e Storia; 11) Arte (Arte Pura, Scienze, Sport); 12) Bellezza; 13) Turismo; Sport; 14) Varie.

ART. 4. - Alle singole Sezioni sono preposte altrettante Commissioni.

Saranno alle Commissioni, per le rispettive Sezioni, l'organizzazione della Mostra, la proposta di accettazione del Comitato di esplosivi, la sovraintendenza dei servizi di esplosivi, il controllo dei depositi della Giunta Esecutiva.

ART. 5. - Le Sezioni sono riunite nei Gruppi: 1) Mostra Civile; 2) Mostra Economica.

La Mostra Civile comprende le Sezioni: Dazio, Ditta, Ricerca e Ricostruzione, Lavoro, Assistenza, Igiene e Sanità, Cultura e Storia, Arte, Bellezza, Naturali, Turismo, Sport.

La Mostra Economica comprende tutte le Sezioni Seguenti: 1) Commercio, 2) Industria, 3) Artigianato.

ART. 6. - A scopo organizzativo verranno costituiti per la Provincia di Gorizia un Comitato e occorrono le stesse sezioni di spese di soprattutto per il coordinamento.

ART. 7. - In relazione a quanto sopra si formano norme generali riferite ai due Gruppi e norme particolari riferite ai singoli gruppi.

Norme per il gruppo Mostra civile

ART. 8. - Saranno invitati o portano spontaneamente partecipare i Gruppi, Consigli, Società, Associazioni, Circoli, in conformità dei partecipanti, che ogni Sezione formulerà.

Ogni partecipante presenterà domanda, indicando l'oggetto della sua esposizione e lo spazio richiesto.

Sarà in facoltà delle diverse Commissioni proposte o non la accettazione delle singole domande, oppure a dattare come forme limitate e specifiche generali della Mostra.

ART. 9. - Alle attività civili non sono imposte una tassa di posteggio, ma una tassazione chiamata con cui si fa la manutenzione con que versamenti liberi che siano nelle loro possibilità e che saranno considerati.

ART. 10. - Le spese da parte di partecipazione alla Mostra (allestimenti, trasporti, ecc.) saranno normalmente a carico del Comitato, se si terminerà il norme di funzionamento e coordinamento.

ART. 11. - In relazione a quanto sopra si formano norme generali riferite ai due Gruppi e norme particolari riferite ai singoli gruppi.

Norme per il gruppo Mostra economica

ART. 12. - Saranno invitati o portano spontaneamente partecipare i Gruppi, Consigli, Società, Associazioni, Circoli, in conformità dei partecipanti, che ogni Sezione formulerà.

Ogni partecipante presenterà domanda, indicando l'oggetto della sua esposizione e lo spazio richiesto.

Sarà in facoltà delle diverse Commissioni proposte o non la accettazione delle singole domande, oppure a dattare come forme limitate e specifiche generali della Mostra.

ART. 13. - Alle attività civili non sono imposte una tassa di posteggio, ma una tassazione chiamata con cui si fa la manutenzione con que versamenti liberi che siano nelle loro possibilità e che saranno considerati.

ART. 14. - Le spese da parte di partecipazione alla Mostra (allestimenti, trasporti, ecc.) saranno normalmente a carico del Comitato, se si terminerà il norme di funzionamento e coordinamento.

ART. 15. - Non sono accettate domande con riferimento alle tematiche risultanti da questo articolo.

ART. 16. - Il Comitato Generale e per essere in grado di ricevere la riserva il diritto di limitare il numero delle adesioni alla disponibilità dell'indennità di caropane, nel senso che possa continuare ad essere ricevuta entro il termine fissato per il versamento, l'indennità di caropane, stabilita dal D.L. 1.1.1948, n. 38, anche in seguito all'approvazione del D.L. 2.5.1948, n. 563, le cui norme debbono considerarsi complementari e regolamentari della materia. Pertanto, dal disposto, con effetto dall'entrata in vigore di detto D.L. 6 maggio 1948, che i datori di lavoro dovranno continuare ad astenersi dall'esigere sull'indennità di caropane le trattenute agli effetti delle imposte di R. Moretti compresa quella che riguarda tali ritenute. L'escusa stata già eseguita, esse dovranno essere rimborsate al lavoratori interessati.

Esenzione erariale per l'indennità caro-rane

Il Ministero delle Finanze ha rilasciato il quadro circa la possibilità dell'indennità di caropane, nel senso che possa continuare ad essere ricevuta entro il termine fissato per il versamento, l'indennità di caropane, stabilita dal D.L. 1.1.1948, n. 38, anche in seguito all'approvazione del D.L. 2.5.1948, n. 563, le cui norme debbono considerarsi complementari e regolamentari della materia. Pertanto, dal disposto, con effetto dall'entrata in vigore di detto D.L. 6 maggio 1948, che i datori di lavoro dovranno continuare ad astenersi dall'esigere sull'indennità di caropane le trattenute agli effetti delle imposte di R. Moretti compresa quella che riguarda tali ritenute. L'escusa stata già eseguita, esse dovranno essere rimborsate al lavoratori interessati.

Un servizio informazionistico riservato su ditte estere

L'Istituto Nazionale per il Commercio Estero riprende una tradizione interrotta a causa della guerra ripristinando il servizio di informazioni commerciali a carattere riservato su ditte esterne all'estero, per i paesi con i quali l'Italia ha ripreso i suoi normali rapporti economici.

La produzione delle fabbriche Zeiss di Jena

Le fabbriche Zeiss di Jena che impiegano 8.500 persone, centro gli impianti della fabbrica, sono in piena ripresa. Nel 1947 la produzione di ottici ha raggiunto quasi il 100 per cento di quella prebellica mentre la fabbricazione di strumenti di misurazione, di microscopi e altri strumenti ottici ammontava a solo 30 milioni di lire. I prodotti esportati sono: occhiali, strumenti ottici, strumenti ottici, ecc. di cui all'80 per cento per l'Europa.

ART. 17. - La tasse d'esercizio per le esportazioni di impianti di controllo di posteggio è di lire 100 al metro cubo nel padiglione coperto; lire 100 al metro cubo nudo e lire 1500 al metro cubo per impianti aperti. Non sono accettate domande con riferimento alle tematiche risultanti da questo articolo.

ART. 18. - Non sono accettate domande con riferimento alle tematiche risultanti da questo articolo.

ART. 19. - Sono rifiutati i titoli di cessione e le cessioni anche a titolo di noleggio per il noleggio a termine di accettazione da parte del Comitato, e comunque non oltre il quinto giorno da tale conferma.

ART. 20. - È fatto obbligo al partecipante di rilasciare al Comitato stesso, dopo il rientro, un sommario conto ragionevolmente corrispondente alle spese inserite nel bilancio della Mostra, nella stessa condizione.

ART. 21. - La memoria del Comitato, con Alcide De Gasperi e ad altri Ministri interessati un memoriale sull'autonomia tributaria degli Enti locali.

In tale memoria le tre Confedazioni si sono impegnate a far sapere a chiunque di aver esposto le loro preoccupazioni a causa degli escessi di cui dà luogo la imposta locale, e dopo aver fatto presente che il suo ristesso non può ragionevolmente lasciare arbitrio agli enti comunali.

ART. 22. - La rendita a contanti si può dire che sia un fatto occasionale, poiché la clientela fissa o comunque quella che risiede fiducia riesce sempre ad effettuare il pagamento dei generi e delle merci acquistate a scadenza settimanale o mensile e spese anche altre.

ART. 23. - Di questa funzione creditizia del commercio si sono avuti aspetti di importanza sociale rilevanti, non si trattava di esigenze di forza maggiore, ma di esigenze di forza maggiore, che potranno essere riconosciute anche per i rischi naturali e di forze maggiori.

ART. 24. - È stato rifiutato al partecipante di rilasciare al Comitato stesso, dopo il rientro, un sommario conto ragionevolmente corrispondente ai contribuenti dagli escessi lamentati.

In particolare, il memoriale chiede che la Commissione centrale della finanza locale, la quale ha il compito di controllare tali spese, si trasferisca con la radiazione delle categorie erariali, interessa-

re del Comitato a riformare il suo statuto, con la conseguente modifica-

zione della legge sulla finanza assicurativa.

ART. 25. - Il Comitato, avendo ad un certo momento di sorprezzato, ad un certo momento di sorprezzato, ma declinando ogni responsabilità, anche per i rischi naturali e di forze maggiori.

ART. 26. - È stato rifiutato al partecipante di rilasciare al Comitato stesso, dopo il rientro, un sommario conto ragionevolmente corrispondente ai contribuenti dagli escessi lamentati.

ART. 27. - Il Comitato chiede che la Commissione centrale della finanza locale, la quale ha il compito di controllare tali spese, si trasferisca con la radiazione delle categorie erariali, interessa-

re del Comitato a riformare il suo statuto, con la conseguente modifica-

zione della legge sulla finanza assicurativa.

ART. 28. - È stato rifiutato al partecipante di rilasciare al Comitato stesso, dopo il rientro, un sommario conto ragionevolmente corrispondente ai contribuenti dagli escessi lamentati.

ART. 29. - Il Comitato chiede che la Commissione centrale della finanza locale, la quale ha il compito di controllare tali spese, si trasferisca con la radiazione delle categorie erariali, interessa-

re del Comitato a riformare il suo statuto, con la conseguente modifica-

zione della legge sulla finanza assicurativa.

ART. 30. - È stato rifiutato al partecipante di rilasciare al Comitato stesso, dopo il rientro, un sommario conto ragionevolmente corrispondente ai contribuenti dagli escessi lamentati.

ART. 31. - Il Comitato chiede che la Commissione centrale della finanza locale, la quale ha il compito di controllare tali spese, si trasferisca con la radiazione delle categorie erariali, interessa-

re del Comitato a riformare il suo statuto, con la conseguente modifica-

zione della legge sulla finanza assicurativa.

ART. 32. - È stato rifiutato al partecipante di rilasciare al Comitato stesso, dopo il rientro, un sommario conto ragionevolmente corrispondente ai contribuenti dagli escessi lamentati.

ART. 33. - Il Comitato chiede che la Commissione centrale della finanza locale, la quale ha il compito di controllare tali spese, si trasferisca con la radiazione delle categorie erariali, interessa-

re del Comitato a riformare il suo statuto, con la conseguente modifica-

zione della legge sulla finanza assicurativa.

ART. 34. - È stato rifiutato al partecipante di rilasciare al Comitato stesso, dopo il rientro, un sommario conto ragionevolmente corrispondente ai contribuenti dagli escessi lamentati.

ART. 35. - Il Comitato chiede che la Commissione centrale della finanza locale, la quale ha il compito di controllare tali spese, si trasferisca con la radiazione delle categorie erariali, interessa-

re del Comitato a riformare il suo statuto, con la conseguente modifica-

zione della legge sulla finanza assicurativa.

ART. 36. - È stato rifiutato al partecipante di rilasciare al Comitato stesso, dopo il rientro, un sommario conto ragionevolmente corrispondente ai contribuenti dagli escessi lamentati.

ART. 37. - Il Comitato chiede che la Commissione centrale della finanza locale, la quale ha il compito di controllare tali spese, si trasferisca con la radiazione delle categorie erariali, interessa-

re del Comitato a riformare il suo statuto, con la conseguente modifica-

zione della legge sulla finanza assicurativa.

ART. 38. - È stato rifiutato al partecipante di rilasciare al Comitato stesso, dopo il rientro, un sommario conto ragionevolmente corrispondente ai contribuenti dagli escessi lamentati.

ART. 39. - Il Comitato chiede che la Commissione centrale della finanza locale, la quale ha il compito di controllare tali spese, si trasferisca con la radiazione delle categorie erariali, interessa-

re del Comitato a riformare il suo statuto, con la conseguente modifica-

zione della legge sulla finanza assicurativa.

ART. 40. - È stato rifiutato al partecipante di rilasciare al Comitato stesso, dopo il rientro, un sommario conto ragionevolmente corrispondente ai contribuenti dagli escessi lamentati.

ART. 41. - Il Comitato chiede che la Commissione centrale della finanza locale, la quale ha il compito di controllare tali spese, si trasferisca con la radiazione delle categorie erariali, interessa-

re del Comitato a riformare il suo statuto, con la conseguente modifica-

zione della legge sulla finanza assicurativa.

ART. 42. - È stato rifiutato al partecipante di rilasciare al Comitato stesso, dopo il rientro, un sommario conto ragionevolmente corrispondente ai contribuenti dagli escessi lamentati.

ART. 43. - Il Comitato chiede che la Commissione centrale della finanza locale, la quale ha il compito di controllare tali spese, si trasferisca con la radiazione delle categorie erariali, interessa-

re del Comitato a riformare il suo statuto, con la conseguente modifica-

zione della legge sulla finanza assicurativa.

ART. 44. - È stato rifiutato al partecipante di rilasciare al Comitato stesso, dopo il rientro, un sommario conto ragionevolmente corrispondente ai contribuenti dagli escessi lamentati.

ART. 45. - Il Comitato chiede che la Commissione centrale della finanza locale, la quale ha il compito di controllare tali spese, si trasferisca con la radiazione delle categorie erariali, interessa-

re del Comitato a riformare il suo statuto, con la conseguente modifica-

zione della legge sulla finanza assicurativa.

ART. 46. - È stato rifiutato al partecipante di rilasciare al Comitato stesso, dopo il rientro, un sommario conto ragionevolmente corrispondente ai contribuenti dagli escessi lamentati.

Interessi economici

Imposta Generale sull'Entrata

(Continuazione della I pag.)

non d'imposta la detrazione da operarsi a compensazione del tributo assolto unicamente ai diritti erariali più che agli imposta di merci e transito in base alle quali si fissa della determinazione dei canoni, dall'ammontare globale delle entrate conseguite dall'esercizio vanno detratti gli incassi afferenti gli accennati spettacoli concerti e trattenimenti in base alla quale si fissa della determinazione del canone d'imposta dovuto per il 1948, restando conseguentemente ferma ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell'esercente per quanto si riferisce all'applicazione delle norme previste per le infedeli dichiarazioni di Società Italiane Autori ed Editori per tali incassi l'imposta sia stata già riscossa a cura del detto imposta, pagamento.

3) Dichiarazioni liquidazioni della

Il 1° dicembre l'art. 19 conferma

la norma legislativa che fa obbligo a tutti gli esercenti chiamati a corrispondere i tributi in abbinamento

di denunciare entro il 29 febbraio

1948 ai fini della liquidazione del

canone dovuto per l'anno 1948 l'am-

montare della entrata da essi

consegnate nell'anno 1947

L'esperienza acquisita nel decorso anno e le opportunità di snellire ulteriormente i limiti di pretese e di ridurre il tempo di esecuzione del servizio, facilitando ad un tempo i contribuenti nell'adempimento dei loro doveri fiscali e gli uffici dell'espletamento del loro compito hanno consigliato la disposizione di cui al secondo comma del citato art. 19 con la quale viene riconosciuta agli esercenti la facoltà di non presentare la dichiarazione per le somme presentate a denuncia. In tal caso assume efficacia dichiarativa di numero l'entrata determinata per l'anno 1947 in sede di concordato o di decisione della competente Commissione Provinciale verificata entro il 29 febbraio 1948 ovvero in mancanza del concordato o della decisione entro tale data, l'entrata dichiarata dal contribuente per l'anno 1947.

E' necessario ed opportuno chiarire che, stante l'efficacia esclusivamente dichiarativa attribuita nel silenzio del testo, la denuncia, a seconda dei casi da esso condannata o dichiarata per l'anno 1947 ovvero determinata per lo stesso anno dalla Commissione Provinciale, tale dichiarazione tanta non vinco-

la in alcun modo l'Amministrazione finanziaria che conserva integro il diritto a norma delle vigenti disposizioni di predisporre gli opportuni controlli per l'accertamento e prova dei diritti in questione.

In base alla quale, ai fini della

determinazione del canone d'imposta dovuto per il 1948, restando conseguentemente

ferma ogni e qualsiasi responsabilità

da parte dell'esercente per quanto

si riferisce all'applicazione delle

norme previste per le infedeli dichia-

ratorie.

Per la retta applicazione poi della

norma di cui all'ultimo comma

dell'art. 20 si precisa che l'accertamento d'ufficio deve evidentemente

effettuarsi solo nei confronti degli

esercenti che omisero di presentare la denuncia per l'anno 1947.

Gli uffici, in sede di controllo dei

nuove denunce ovvero delle entrate

considerate dichiarative a norma

del secondo comma dell'art. 19,

faranno tesoro dell'esperienza già

acquisita, tenendo altresì conto dei

dati raccolti nel decorso anno e de-

gli elementi forniti dalle decisioni

del Consiglio Provinciale, per-

ché, se si intende che non debba

accadere di provvedere con la dovuta

sollecitudine alla stipulazione dei

concordati al fine di eliminare o ri-

durre il più possibile le controversie

assicurando tempestivamente al pi-

basso dello Stato il gettito integra-

l'opportunità e la necessità pe-

raltro di accelerare la sistemazione

dei varie denunce ovvero della

sistemazione della concordato o delle

delle norme di cui all'ultimo comma

dell'art. 20.

E' di natura a conoscere la situa-

zione di ciascuna delle singole

accertamenti, la qual cosa compor-

terebbe, indubbiamente, l'aggravarsi

degli sprechi ed un orientamen-

to verso la massima cura, ma con

più sollecitudine i dati base dei

accertamenti, facendo si che essi rispondano il più possibile alla reale

economia dell'azienda; tale maggior-

economia infisice beneficiamente

sulla stipulazione del concordato o

del tributo, mentre per il resto

della concordato, per il resto, si

risponde con maggiore cura, ma con

più sollecitudine i dati base del pro-

dotto, si accorgere si il più possi-

stabile la definizione degli accerta-

menti, cerceranno di abbina la

stipulazione del concordato per il

resto, con la stessa provvedenza

per il resto, con la stessa provvede-

za, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa

provvedenza, cerceranno di abbina la

stipulazione del tributo, con la stessa